PROMOZIONE SOCIALE

# Art. 19

## Flessibilità nell'orario di lavoro

Per poter espletare le attivita' istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Versione in vigore dal 11 gennaio 2001, non più in vigore dal 3 agosto 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Promozione sociale |
| Estremi | Legge 7 dicembre 2000, n. 383 |
| Capo | III — Prestazioni degli associati, disciplina fiscale e agevolazioni |
| Sezione | I — Prestazioni degli associati |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2000 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/promozione-sociale/art-19-flessibilita-nell-orario-di-lavoro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it